

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal **04 febbraio 2016**, hanno concordato il seguente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale **01 luglio 2014**, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:

- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche:
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee:
- costruzioni di linee e condotte:
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela:
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un'impresa edile.

Premessa

Blu

L'ACEN e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, nella generale situazione di crisi dell'intero settore delle costruzioni in Italia e soprattutto nell'Area Metropolitana di Napoli, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali nel favorire e accompagnare l'auspicata ripresa economica nel rilancio del settore attraverso la soluzione dei problemi economici e sociali, nell'orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati, convengono, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro, di assumere come proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono ruolo essenziale

Con il presente Contratto Integrativo Provinciale le parti, intendono offrire una base di confronto con le committenze pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni al fine di costruire regolamenti e sistemi di controllo e monitoraggio della corretta attuazione delle direttive e delle norme afferenti la regolarità e la legalità nel settore.

La centralità della lotta al sommerso, la programmazione delle opere pubbliche nella pianificazione territoriale, l'implementazione della sicurezza sul lavoro, la regolarità nei pagamenti alle imprese da parte dei Centri di Spesa, adeguate legislazioni di sostegno, costituiscono gli obiettivi principali che le Parti hanno affrontato nei numerosi incontri sviluppatesi dal 04 febbraio 2016 in poi, proprio per migliorare la qualità del settore.

A questi fini le Parti, si impegnano a favorire le misure economiche di sostegno e di rilancio dell'attività produttiva in edilizia che, insieme alle politiche del lavoro, sono il perno per aprire una fase espansiva dell'economia locale e recuperare i livelli di occupazione perduti.

A questo riguardo, con la sottoscrizione del Contratto Integrativo, nonostante le difficoltà economico sociali, si vuole dare un segnale

OP FR

10

A

propositivo affinché l'attuale recessione economica, che colpisce in modo particolare il settore edile, si affronti con una forte riattivazione della spesa in costruzioni, attraverso nuovi investimenti che dovranno essere necessariamente appoggiati dal sistema creditizio.

Si richiede pertanto con urgenza l'attuazione rapida di un piano investimenti che produca effetti immediati di **sostegno congiunturale**, che garantisca una celere apertura dei cantieri, che sostenga l'occupazione e in tal modo accresca la capacità di reddito delle famiglie per rilanciarne i consumi.

Contesto economico

L'economia italiana, seppur con timidi segnali positivi, ha ancora un passo lento e diseguale fra i suoi vari comparti e imprese e si muove in un contesto economico poco brillante, caratterizzato da una profonda incertezza e deboli aspettative.

Il settore delle costruzioni nella Provincia di Napoli continua ad essere interessato da una lunga crisi che purtroppo ormai può definirsi profonda **recessione**.

Nel corso dell'ultimo triennio, ma soprattutto nel 2016, si confermano gli elementi che supportano la lieve ripresa del settore delle costruzioni. I dati della Cassa Edile e quelli dell'INPS sulla Cassa integrazione guadagni delineano un miglioramento del mercato del lavoro, sebbene i dati della CIG sono legati alla riforma degli ammortizzatori sociali del D.Lgs 148/2015.

Gli investimenti nel comparto edile in Campania, e soprattutto a Napoli, mostrano un leggero segnale di ripresa. In base alle ultime stime del sistema informativo CRESME sul mercato delle costruzioni, nel 2016 il valore della produzione del settore delle costruzioni in Campania ammonta a poco meno di 11 miliardi di euro, di cui 5,4 relativi al mercato napoletano. Se confrontati con il dato nazionale significa che il mercato regionale rappresenta il 6% della produzione nazionale, una quota in linea con il peso dell'economia regionale (nel 2014 il PIL prodotto in Campania erappari al 6% del totale nazionale)

La quota principale della produzione regionale riguarda il territorio della provincia di Napoli che, con 5,4 miliardi di stime per il 2016, partecipa per il 50% alla produzione settoriale campana, un ruolo

A A

a produzione

iale campana, un

8

G

che si è rafforzato negli ultimi anni, se si osserva che nella prima metà degli anno 2000 era di poco superiore al 40% con pesanti ripercussioni sia sui livelli di occupazione che sul tessuto imprenditoriale, minando il sistema delle relazioni sindacali e il patrimonio della bilateralità.

I dati di fonte Istat sugli occupati nelle costruzioni segnalano un trend positivo 2014 su 2013 con un +14,1% e 2015 su 2014 con un +13,9% in controtendenza rispetto ai dati nazionali. ricordare che nel periodo 2008-2015 nel comparto delle costruzioni della Provincia di Napoli sono usciti dal mercato del lavoro un -21,9% degli addetti.

A ciò si aggiunge la circostanza che nella nostra regione sono concentrate nel sub-mercato opere pubbliche ben il 60% del totale degli investimenti in costruzioni e ciò rende lo scenario che si configura ancora più drammatico rispetto a quello nazionale.

pone l'esigenza produrre politiche di aggregative, competitività, di selezione e riqualificazione in grado di superare un deleterio processo di parcellizzazione produttiva indotta che non valorizza il patrimonio professionale delle imprese e dei lavoratori, favorito da un'atomizzazione delle Stazioni Appaltanti che richiama la circostanza dell'introduzione dell'Istituto della Staziona Unica Appaltante (SUA) in contrasto alla frammentazione competenze amministrative pubbliche, alla farraginosità dei tempi e per la trasparenza.

Si rileva anzitutto una peculiarità a tutti nota del settore delle costruzioni: la sua forte capacità, rispetto ad ogni altro comparto produttivo e a parità di investimenti, di determinare elevati livelli di occupazione. L'edilizia, come è noto, è un comparto "labour intensive" e pertanto idoneo a fronteggiare la caduta dei livelli di occupazione che in Campania e, in particolare, nella Provincia di Napoli, tocca indici più che doppi rispetto a quelli della media nazionale: a fronte della flessione nazionale dell'8,6%, nelle nostre aree il dato percentuale tocca addirittura il 20%.

E' del tutto evidente che la crisi che ha investito il settore delle costruzioni deriva da una serie di fattori economici indipendenti e dipendenti dalle politiche dello sviluppo fin qui realizzate.

La contrazione degli investimenti pubblici in costruzioni, e quindi del numero ed importi dei bandi di gara, ha accentuato la tendenza a praticare ribassi eccessivi per aggiudicarsi gli appalti. Infatti, se si considera i valori medi dei ribassi di aggiudicazione, la Campania ha il primato negativo tra le regioni italiane nella pratica dei ribassi più elevati. La consolidata pratica degli eccessivi ribassi d'asta come esasperato e "patologico" strumento di concorrenza penalizza non solo le imprese strutturate ma anche le stesse amministrazioni appaltanti che pagano i ribassi eccessivi in termini di contenzioso, scarsa qualità delle opere e prolungamento dei tempi di esecuzione delle stesse.

E' del tutto evidente che gli eccessivi ribassi, ove non giustificati da un know how aziendale, favoriscono ed aggravano in molti casi la pratica del lavoro nero e un dumping contrattuale e quindi l'espulsione dal mercato delle imprese sane e strutturate con gravi pregiudizi sulla sicurezza e formazione dei lavoratori, sulla qualità delle opere, e sui processi di innovazione e crescita di un tessuto imprenditoriale "sano".

Nell'ambito di corrette relazioni industriali, le parti continueranno ad impegnarsi moltiplicando i propri sforzi, attivando azioni comuni volte a:

superare il fenomeno dei ribassi eccessivi e del tutto ingiustificati. E' evidente infatti che tali fenomeni, tenuto conto dell'aumento del costo del lavoro e dei materiali, emarginano ed allontanano dal mercato le imprese strutturate, consentendo così la proliferazione di imprese non sempre regolari che abbattono i costi a danno della manodopera, della sicurezza e della qualità delle opere eseguite.

Per superare tali fenomeni le parti si impegnano reciprocamente ad esperire iniziative presso gli Enti appaltanti per promuovere il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, sottolineando la necessità di un adeguamento delle strutture e dei modelli operativi ed organizzativi delle stesse Stazioni Appaltanti in grado di assicurare la massima trasparenza delle procedure ad essa connesse e un più ampio coinvolgimento nella progettazione da parte delle imprese esecutrici;

monitorare, attraverso iniziative comuni in tutte le sedi, l'applicazione dei tariffari regionali aggiornati da parte di tutte le Stazioni Appaltanti. E' evidente, infatti, che la mancata applicazione di tariffari aggiornati non solo non rende remunerativo il contratto,

G

ma rende vulnerabili i cantieri sul piano della qualità delle opere, della sicurezza, dell'occupazione regolare e certamente influisce anche sul rispetto dei termini di consegna e quindi sulla fruibilità e successiva gestione delle opere stesse.

favorire il coinvolgimento delle imprese locali, anche nei grandi interventi urbanistici su scala metropolitana e nelle opere affidate in concessione, affinché tali interventi rappresentino una occasione di crescita e innovazione per le aziende locali, operando nel senso della valorizzazione dell'imprenditoria strutturata, efficiente e regolare, evitando che le difficoltà del comparto siano occasione per la dequalificazione dell'attività edilizia con l'affermarsi di operatori improvvisati o con l'ingresso di realtà direttamente o indirettamente riferibili e riconducibili alla criminalità organizzata, anche attraverso la pratica del prezzo più basso;

porre all'attenzione della committenza le semplificazioni procedurali, la qualificazione dei soggetti chiamati a definire governare gli atti tecnici e amministrativi con i quali il committente procede alla assegnazione e al controllo della regolarità della esecuzione delle opere, la necessità che le Stazioni Appaltanti abbiano risorse, competenze e strumenti per prevenire violazioni alle normative e valorizzare le imprese che adottano criteri etici e a tutta la filiera dei subappalti, privilegiando li fanno adottare l'adozione di criteri per i bandi di gara che effettivamente valore alla qualità, all'etica e alla trasparenza dei soagetti aggiudicatari:

attuare la Borsa lavoro, così come delineata nel rinnovo contrattuale Nazionale e dalle linee guida del progetto adottato dal Formedil Nazionale. Solo attraverso l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per mezzo delle nostre Scuole edili, coadiuvata da specifici percorsi formativi, si potrà reperire e mantenere nel settore, anche nell'attuale momento di crisi, risorse lavorative preziose per il nostro processo produttivo nel quale, come noto, il fattore umano è ancora predominante

promuovere il raggiungimento di una intesa sullo strumento della trasferta regionale, che non può peraltro prescindere da una messa

for puo peratro presi

7

lella essa

G

in rete delle Casse Edili. Fondamentale in tal senso sarà il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di collegare gli enti bilaterali in modo da potenziarne l'attività, semplificando al contempo gli adempimenti per le imprese e agevolando lo scambio di informazioni, auspicando, a sostegno, lo sviluppo di una negoziazione contrattuale con modalità uniformi in tutto il territorio regionale puntando alla razionalizzazione e al riordino gestionale e funzionale degli EE.BB.PP. esaltando efficienza ed efficacia;

promuovere ogni iniziativa volta al alla modernizzazione della città e della intera area metropolitana, in particolare il recupero dei centri storici e delle periferie. Le parti ribadiscono che tali azioni comuni saranno quindi rivolte ad incentivare politiche di sviluppo sostenibile e maggiore occupazione nel settore.

Le parti ribadiscono la volontà di considerare prioritaria l'affermazione dei temi della sicurezza sul lavoro, del contrasto al lavoro nero ed irregolare, del contrasto alla criminalità organizzata. Quello della irregolarità è un fenomeno che, come noto, nelle costruzioni riveste un carattere particolarmente rilevante e nelle costruzioni è più alto che nel totale delle attività economiche. A tal fine si favoriranno intese volte a coinvolgere: Prefettura, Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, Organizzazioni Sindacali e ACEN, Cassa Edile, Centro per la Formazione e Sicurezza, escludendo la condivisione di Protocolli di legalità per singole opere

L'obiettivo è quello di individuare e fare emergere almeno una quota di lavoro nero e di recuperare in tal modo l'ingente gettito di contribuzione fiscale e previdenziale sistematicamente sottratto all'erario. L'attuazione dell'intesa ha altresì la finalità di affermare la debita ed opportuna trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni a tutela delle maestranze e sostenere l'imprenditoria sana, che realizza la propria attività nel rispetto delle norme.

di significativa rilevanza sociale.


ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per tutti i mesi dell'anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l'attivita' lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A./R.S.U. ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse le comunicazioni andranno inoltrate alle OO.SS. Territoriali.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.C.N.L. **01 luglio 2014**.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L., nel corso dell'anno **2017**, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro.









<u>ART. 2</u>

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'indennita' territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell'allegato 15 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell'indennità di cui sopra.

Operaio di produzione	I.T.S.
IV livello Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune	€ 1,545 € 1,439 € 1,290 € 1,111
Discontinui	
Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti.	€ 1,416 € 1,269 € 1,092
Custodi, portinai, guardiani con alloggio.	€ 0,816



Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. Ad integrazione di quanto stabilito nell'allegato 15 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell'indennità di cui sopra.

	Premio di Produzione
Categoria I° Super	€ 369,87
Categoria I°	€ 337,80
Categoria II°	€ 283,16
Assistenti Tecnici	€ 259,45
Categoria III	€ 239,11
Categoria IV°	€ 216,35
Primo impiego	€ 186,01

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1 Luglio 2014, le parti firmatarie del presente contratto possono concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione territoriale di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo i criteri e modalità indicati nell'art. 38 commi da 4 a 21.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le parti stabiliscono che per il territorio di Napoli e provincia l'istituto dell'E.V.R. decorre dal 01/01/2017.

Le parti, conformemente a quanto stabilito dal CCNL Edile del 01/07/2014, definiscono per il territorio di Napoli e provincia e per la durata del presente contratto che:

- a) La misura massima dell'E.V.R. territoriale viene stabilita nel valore previsto dal CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014, corrispondente al 4% dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014;
- b) Gli indicatori fissati per il calcolo dell'E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale sono i seguenti:
 - 1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
 - 2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
 - 3. Ore denunciate in Cassa Edile.
- c) il quarto indicatore, determinato dalle parti a livello territoriale è nel rapporto fra: "Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile";

Le parti stabiliscono che l'incidenza ponderale in termini percentuali per ciascuno dei quattro indicatori è la seguente:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: peso ponderale 25%;
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile: peso ponderale 25%;
- 3) ore denunciate in cassa Edile: peso ponderale 25%;
- 4) Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile,": peso ponderale: 25%.

The state of the s

Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R.. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Le parti, pur ribadendo che l'elemento Variabile della Retribuzione deve tenere conto dell'andamento congiunturale del settore rilevato nel periodo quanto più prossimo a quello in cui l'EVR medesimo viene quantificato, prendono atto che alla data odierna l'ultimo triennio in cui sono noti tutti gli indici è il triennio 2014-2016 e, pertanto, in coerenza con quanto previsto dal CCNL, stabiliscono che per l'anno 2017 il raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, sarà effettuato comparando il triennio 2016 - 2015-2014 con il triennio 2015-2014-2013.

Le Parti, sempre in coerenza con quanto previsto all'art 38 del CCNL del 1/07/2014, stabiliscono che ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.

Ai fini della determinazione dell'E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate/nel Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i parametri aziendali dell'ultimo triennio con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.

Qualora nel confronto triennale di cui sopra i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nel seguente modo:

- Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile nella misura piena (4%), l'impresa nelle condizioni di un solo parametro negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema si allega al presente contratto, dovrà essere inviata all'Associazione Costruttori Edili di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.
- l'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse all'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'E.V.R. pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'E.V.R. vegrà

conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori a parttime il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.

L'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo e corrisposto anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Per l'anno di maturazione 2017 tale verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e risultati sono riportati nell'allegato verbale di accordo.

Le Parti, qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell'E.V.R. stabilite a livello nazionale finalizzate all'ottenimento di vantaggi fiscali a favore dei lavoratori, oppure contributivi in favore di lavoratori e imprese, si riservano la facoltà di modificare la regolamentazione di cui al presente articolo anche antecedentemente alla scadenza del contratto.

<u>ART. 4</u>

LAVORO A COTTIMO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **01 Luglio 2014** e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.

Shoulf on the state of the stat


SUBAPPALTO

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **01 Luglio 2014** ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **01 Luglio 2014** quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A./R.S.U. o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.





FERIE

Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d'opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l'epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:

- due settimane a "cavallo" del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.

La quarta settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.

0

S



<u>ART. 7</u>

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA' E GRATIFICA NATALIZIA

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. **01 Luglio 2014**, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 1 ottobre e scade il 30 settembre di dell'anno successivi.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobremarzo;
 - del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.



Of A

LAVORI SPECIALI

A) Lavori marittimi

Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.

Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.

Nel caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.

Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.

Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.


Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.



B) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
- d) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco): 18%.



LIMITI TERRITORIALI - DIARIA

I limiti territoriali di cui al 2° comma dell'art. 21 del CCNL 01 luglio 2014 sono così stabiliti:

Ambito 1 –Flegreo

Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

Ambito 2 – Giuglianese

Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.

Ambito 3 – Nord di Napoli

Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli, S. Antimo.

Ambito 4 – Acerra Pomigliano

Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Mariglianella, Pomigliano d'Arco.

Ambito 5 – Nolano

Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.

Ambito 6 - Vesuviano Interno

Carbonara di Nola, Cercola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla, Massa di Somma.

Ambito 7 – Vesuviano Costiero

Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Pompei, Portici, S. Antonio Abate, S. Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, S. Maria la Carità, Trecase.

Ambito 8 - Penisola Sorrentina

Agerola, Anacapri, Capri, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, S. Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Ambito 9 – Città di Napoli

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 5 km dai confini dell'ambito territoriale di cui sopra, ha diritto a percepire la diaria prevista dall'art. 21 del CCNL Edile Industria.

A

TRASPORTI

Le indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano sono così stabilite:

- a) Per gli operai di produzione € 2,16/giorno pari a € 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
- b) Per gli impiegati in € 46,71 mensili

Nella determinazione dell' indennità di cui al punto a) si é tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L..

Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall' impresa.



OD F

MENSA

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 18 del vigente CCNL.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende

V


CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2015 è determinato, nella misura complessiva del 2,50% di cui il 2,08% a carico dell'impresa e lo 0,42% a carico dei lavoratori.

I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L..

In attesa della costituzione a livello nazionale di un Fondo o Assicurazione a cui tutte le Casse Edili dovranno aderire, al fine di garantire agli operai iscritti le prestazioni sanitarie definite con apposita convenzione, le Parti Sociali territoriali nelle more della costituzione di suddetto Fondo, procederanno al monitoraggio delle erogazioni delle stesse secondo quanto dettato dalla normativa nazionale vigente.





CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA NAPOLI

Il CFS Napoli, nato a seguito della fusione tra il Centro Maestranze Edili e il Comitato Paritetico Territoriale, eroga servizi in favore delle imprese sia per quanto riguarda le attività di formazione agli operatori edili sia per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Si occupa, inoltre, dello studio e della implementazione di tecnologie e sistemi per la sicurezza e per il monitoraggio nei cantieri.

Il contributo a carico delle Imprese in favore del CFS di Napoli, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo **01/10/2015** è determinato nella misura dello **1,00**% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per un monitoraggio costante circa l'andamento della programmazione dei corsi e delle ore di formazione erogate con l'obiettivo verificare il costo totale per ora di formazione così come stabilito a livello nazionale.



S 3

AMBIENTE DI LAVORO

Le parti confermano il loro impegno al pieno rispetto dell'art. 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.

Fermo restando tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro, le imprese dovranno fornire a tutti i propri lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali occorrenti per l'espletamento delle attività ricomprese tra le mansioni agli stessi assegnate.

Al personale operaio in possesso dei requisiti in seguito indicati ed in forza presso le aziende che alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, l'Ente provvederà annualmente a fornire n°1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali.

Al fine di consentire l'approvvigionamento di tali indumenti da lavoro, le aziende dovranno presentare apposita richiesta alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.

Tali richieste dovranno essere inoltrate, per via telematica, nel periodo dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno. Le domande pervenute oltre il termine del 31 marzo saranno automaticamente escluse.

Alle domande dovrà essere allegato l'elenco nominativo (con le taglie) del personale operaio, distinto per cantiere di appartenenza, ancora in forza alla data di presentazione della domanda.

Il diritto a ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, rispetto alla data del 30 settembre dell'anno precedente il termine di presentazione della domanda, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:

- a) almeno 1.540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
- b) una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre sei mesi ma da meno di 12 mesi.

Ogni anno, scaduto il termine di presentazione delle richieste, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, dopo aver accertata la tempestività delle domande e la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, provvederà:

a) entro il 30 aprile a redigere apposito elenco, distinto per azienda, dei nominativi degli effettivi aventi diritto;

1

- b) entro il 15 maggio, visto le offerte di almeno due fornitori, a seguito di almeno 5 inviti a fornitori operanti nella provincia di Napoli, provvederà a stipulare con il fornitore prescelto una convenzione annuale per la fornitura di tali indumenti di lavoro;
- c) entro il 31 maggio comunicherà all'azienda e al fornitore prescelto i nominativi degli aventi diritto alla prestazione (con le taglie individuali).

Sarà cura della singola azienda, entro il 15 giugno di ogni anno, comunicare ai propri dipendenti l'indirizzo del fornitore medesimo presso il quale gli stessi potranno ritirare gli indumenti da lavoro.

Alla distribuzione e consegna di tali indumenti provvederà esclusivamente il fornitore a mezzo di propri dipendenti ai quali il lavoratore, idoneamente identificato, dovrà rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta consegna del materiale.

Per consentire i dovuti controlli da parte dell'Ente ai fini del pagamento delle relative forniture, il fornitore dovrà trasmettere mensilmente alla Cassa Edile le ricevute di cui sopra e comunque improrogabilmente entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per le consegne.

In alternativa è facoltà della Cassa Edile della Provincia di Napoli concordare con il fornitore prescelto che la consegna e la distribuzione di tali indumenti di lavoro avvenga presso il cantiere ovvero presso la sede dell'azienda ove è operante il lavoratore avente diritto alla prestazione. In tal caso sarà cura dell'azienda predisporre le ricevute nominative dell'avvenuta consegna degli indumenti e trasmetterle al fornitore, il quale a sua volta dovrà inoltrarle alla Cassa Edile - mensilmente ed in unico contesto riferito a tutte le Imprese interessate - e comunque entro il 30 settembre dell'anno in cui dette consegne risultano avvenute.

La Cassa Edile è vincolata a contenere il costo unitario di tale modalità di consegna in misura non superiore al 10% del costo unitario della relativa fornitura.

Resta inteso che in ogni caso la consegna e la distribuzione degli indumenti da lavoro dovrà essere effettuata senza alcun utilizzo del personale della Cassa Edile o degli altri Enti bilaterali.

Le parti convengono che, entro il mese di marzo di ciascun anno, valuteranno le implicazioni economiche, organizzative e gestionali che andranno ad impattare sulla Cassa Edile in riferimento alla modifica di cui al punto precedente.

La Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà, entro il 31 marzo di ogni anno, a stipulare una convenzione annuale con almeno due fornitori di materiale antinfortunistico operanti nella provincia di Napoli ai quali le imprese potranno rivolgersi per l'acquisto dei D.P.I.

Entro il 31maggio di ogni anno, la Cassa Edile renderà noto alle aziende iscritte i nominativi dei fornitori convenzionati e i prezzi da questi offerti per l'acquisto dei D.P.I.

Il costo di tale prestazione sarà a carico degli Enti bilaterali secondo le seguenti quote:

Cassa Edile 75% C.F.S. 25%

Le OO.SS. costituite si impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all'uso costante dei D.P.I.



OP J





ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall'art. 29 del CCNL stipulato in 1° luglio 2014, dall'Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile, che assume la denominazione di "contributo Fondo Nazionale A.P.E" (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), in attuazione a carico delle Imprese a partire dal 1° ottobre 2014 è stato stabilito nella seguente misura:


- l'aliquota contributiva F.N.A.P.E. è pari al 3,00%;

I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2017 è determinato nella misura dello 2,70% delle retribuzioni di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario.

Le Parti territoriali, pertanto, monitoreranno l'utilizzo delle riserve APE con cadenza semestrale e dove emerga una situazione di squilibrio, tale da non poter garantire il pagamento del differenziale (tra l'aliquota nazionale e l'aliquota territoriale), le parti varieranno il contributo nel rispetto di quanto stabilito dalle Parti sociali nazionali.






COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI

Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, é costituita la "Commissione Paritetica di Coordinamento Attività Enti Paritetici".

La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.

La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

La "Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti" sarà composta da n°6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.



INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 1° luglio 2014, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le OO.SS Territoriali da sottoscriversi presso l'ACEN, qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornaliere per la reperibilità non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell'intervento.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate.

L'operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l'intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente indennità.

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell' art. 2120 del Codice Civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia

disciplinata nel presente articolo.

PREVIDENZA INTEGRATIVA


Le parti si danno atto di quanto stabilito in materia a livello nazionale sul Fondo Prevedi.

Tenuto conto della attuale consistenza del Fondo di riserva Prevedi, le parti decidono di destinare, a decorrere dal **01/10/2012**, una contribuzione pari allo 0,10% al Fondo per la "Previdenza complementare di settore", ritenendo tale contributo congruo alle attuali finalità di gestione dello stesso.

Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l'andamento del Fondo anche in relazione alla consistenza della dotazione finanziaria stabilita.

Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri "Prevedi" le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.





<u>ART. 19</u>

ISTITUTO DI PATRONATO

Ai Patronati INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL é consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori dell'orario di lavoro.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 103 del CCNL va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.

9

JAS B

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI

A) Quote di adesione contrattuale.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

Le quote di adesione contrattuale in favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 Aprile 2010 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL maggiorati del 18.5% e del 4,95%.

Per l'erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 12 del presente contratto.

Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto.

Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all'ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l'intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.

L'intervento della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall'impresa all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 1° Luglio 2014.

Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.

B) Contributi sindacali.

E' in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall'Accordo nazionale 25 luglio 1996 (riportato nel C.C.N.L. 1° Luglio 2014) e dalle disposizioni in materia previste dal D. Leg.vo 196/03.